

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1332

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro per la funzione pubblica**

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1993

---

Proroga di termini per l'emanazione di decreti delegati correttivi previsti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e di disposizioni regolamentari in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, prevede agli articoli 1, comma 4, 2, comma 5, 3, comma 3, e 4, comma 8, la possibilità di emanare - fino al 31 dicembre 1993 - disposizioni correttive, ai decreti legislativi adottati nelle materie suindicate.

In via operativa tali decreti devono rispettare gli specifici principi e i criteri direttivi sanciti dalla stessa legge delega n. 421 del 1992 e lo stesso procedimento, con acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

A sua volta il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabilisce precisi termini entro i quali va esercitata la potestà regolamentare per aspetti determinati.

In quest'ultimo caso si tratta:

1) della definizione delle modalità di costituzione e di tenuta dell'albo dei dirigenti (articolo 23, comma 2: emanazione del regolamento entro il 21 agosto 1993);

2) della disciplina dei requisiti di accesso e delle modalità concorsuali (articolo 41, comma 1: emanazione del regolamento entro il 21 agosto 1993);

3) dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia per le relazioni sindacali (articolo 50, comma 7: emanazione del regolamento entro il 21 luglio 1993);

4) della definizione di norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli

vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato (articolo 58, comma 3: regolamento da emanare entro il 21 luglio 1993);

5) dell'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato (articolo 73, comma 6: emanazione del regolamento entro il 21 agosto 1993).

Orbene, poichè il predetto termine del 31 dicembre 1993 per l'emanazione di disposizioni correttive ai decreti legislativi adottati per la sanità, per il pubblico impiego, per la previdenza e la finanza territoriale, si ritiene non congruo in rapporto alle esigenze sopravvenute di più meditata riflessione, si reputa necessario prorogare tale scadenza al 30 giugno 1994.

Per l'altro aspetto, relativo agli specifici termini previsti da alcune disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 ai fini dell'emanazione di norme regolamentari, parimenti si reputano eccessivamente ristretti i limiti temporali prestabiliti, per cui si ritiene che essi possano essere prorogati di sei mesi rispetto alla previsione originaria.

Alle due illustrate esigenze provvede il presente disegno di legge rispettivamente con gli articoli 1 e 2.

L'unico provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio statale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dal comma 4 dell'articolo 1, dal comma 5 dell'articolo 2, dal comma 3 dell'articolo 3 e dal comma 8 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 30 giugno 1994.

### Art. 2.

1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini dell'emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono prorogati di sei mesi.